

---

## Ordinanza stradale del Cantone dei Grigioni (OStra)

del 20 dicembre 2005 (stato 1 gennaio 2009)

---

emanata dal Governo il 20 dicembre 2005

### 1. Disposizioni generali

#### Art. 1 Strade nazionali

<sup>1</sup> Le strade nazionali sul territorio cantonale sono di proprietà della Confederazione. \*

<sup>2</sup> L'esecuzione dei compiti secondo il diritto sulle strade nazionali compete al Dipartimento. Quest'ultimo può delegare singoli compiti all'Ufficio tecnico. \*

<sup>3</sup> In caso di progetti di costruzione di strade nazionali, il Governo è competente per la presa di posizione del Cantone all'indirizzo della Confederazione. Il Dipartimento svolge precedentemente una procedura di corapporto presso gli uffici cantionali interessati.

#### Art. 2 Strade principali

<sup>1</sup> Sono considerate strade principali ai sensi della legge stradale:

1. la strada dello Julier dal raccordo della A13 Coira sud fino a Silvaplana;
2. la strada dell'Engadina da Silvaplana fino al confine nazionale Svizzera/Austria presso Schalkhof;
3. la strada del Maloja da Silvaplana fino al confine nazionale Svizzera/Italia a Castasegna;
4. la strada del Bernina da Punt Muragl/Samedan fino al confine nazionale Svizzera/Italia a Campocologno;
5. la strada della Prettigovia da Klosters/Selfranga fino a Davos;
6. la strada del Flüela da Davos fino a Susch;
7. la strada del Forno da Zernez fino al confine nazionale Svizzera/Italia a Müstair;
8. la strada dell'Oberalp dal raccordo della A13 Vial/Reichenau fino al confine con il Cantone di Uri;
9. la strada del Lucomagno da Disentis/Mustér fino al confine con il Cantone Ticino;
10. la strada dello Schin dal raccordo della A13 Thusis fino a Tiefencastel;

\* Tabelle con le modifiche in fondo all'atto normativo

11. la strada del Landwasser da Tiefencastel fino a Davos;
12. la Deutsche Strasse da Coira Obertor fino al confine con il Cantone di San Gallo a Mastrils;
13. la strada italiana da Coira Obertor fino al confine con il Cantone Ticino a San Vittore.

**Art. 3** Passi

<sup>1</sup> Sono considerati passi:

1. il San Bernardino dal portale nord della galleria del San Bernardino a Hinter-rhein fino al raccordo della A13 a San Bernardino;
2. lo Spluga da Splügen fino al confine nazionale Svizzera/Italia;
3. lo Julier da Bivio fino a Silvaplana;
4. il Maloja da Maloja Kulm fino a Casaccia;
5. l'Oberalp da Tschamut fino al confine con il Cantone di Uri;
6. il Lucomagno da Fuorns fino al confine con il Cantone Ticino;
7. l'Albula da Bergün/Bravuogn fino a La Punt-Chamues-ch;
8. il Bernina da Lagalb fino a San Carlo;
9. il Flüela da Pischa fino a Susch;
10. il Forno da Zernef fino a Tschiers;
11. l'Umbrail da Sta. Maria V.M. fino al confine nazionale Svizzera/Italia;
12. la Forcola di Livigno dall'ufficio doganale La Motta fino al confine nazionale Svizzera/Italia.

**Art. 4** Elenco delle strade

<sup>1</sup> L'Ufficio tecnico tiene un elenco delle strade cantonali.

**Art. 5** Traffico non motorizzato

<sup>1</sup> L'Ufficio tecnico è il servizio specializzato cantonale per il traffico non motorizzato.

<sup>2</sup> Il servizio specializzato tiene un elenco delle reti stradali del traffico non motorizzato.

<sup>3</sup> I comuni regolano le proprie reti stradali del traffico non motorizzato nell'ambito della pianificazione locale.

<sup>4</sup> Prima di interventi importanti alle reti stradali del traffico non motorizzato il progetto deve essere presentato al servizio specializzato per esame e presa di posizione. Sono considerati interventi importanti la soppressione e lo spostamento di tratti di strade o sentieri, nonché costruzioni, impianti e provvedimenti che pregiudicano l'utilizzo in modo duraturo.

<sup>5</sup> Per interventi importanti il servizio specializzato può proporre oneri e condizioni all'autorità decidente.

<sup>6</sup> Qualora un intervento importante alla rete di percorsi pedonali e sentieri determini un obbligo di sostituzione<sup>1)</sup>, chi procede all'intervento è di regola tenuto alla sostituzione.

**Art. 6**                      Rapporti di proprietà, registro fondiario

<sup>1</sup> Se misure edilizie lungo una strada cantonale portano a modifiche della sede stradale del Cantone, devono essere corretti i rapporti di proprietà e altri diritti.

<sup>2</sup> Le modifiche devono essere iscritte nel registro fondiario.

**Art. 7**                      Obblighi di notifica

<sup>1</sup> I comuni devono notificare annualmente all'Ufficio tecnico se il numero di abitanti non raggiunge il numero minimo di 30 persone nelle loro frazioni comunali.

<sup>2</sup> Essi devono inoltre annunciare all'Ufficio tecnico progetti di costruzione all'interno delle distanze dalla strada, delle linee di arretramento, delle zone riservate o delle aree interessate da progetti stradali.

## **2. Utilizzo delle strade**

**Art. 8**                      Utilizzo non autorizzato, insudiciamento

<sup>1</sup> Il deposito di materiale e la sosta di veicoli e attrezzature sulle sedi stradali, in particolare sotto ponti e nei sottopassaggi, sottostanno all'autorizzazione dell'Ufficio tecnico.

<sup>2</sup> Veicoli lasciati in sosta in modo non conforme alle prescrizioni che ostacolano la manutenzione stradale possono venire rimossi su ordine dell'Ufficio tecnico a spese del detentore.

<sup>3</sup> Chi sporca una strada deve segnalarlo agli utenti della strada ed eliminare immediatamente la sporcizia a proprie spese.

**Art. 9**                      Chiusura di strade

<sup>1</sup> In caso di pericolo imminente, di eventi naturali, di lavori di costruzione e di manutenzione o per motivi tecnici l'Ufficio tecnico è autorizzato a chiudere temporaneamente del tutto o in parte le strade cantonali.

**Art. 10**                    Costruzioni ed impianti

<sup>1</sup> Costruzioni ed impianti sopra la strada cantonale devono essere collocati sufficientemente in alto e al di fuori del profilo della sagoma limite. Essi devono inoltre garantire la sicurezza necessaria contro cadute.

---

<sup>1)</sup> Art. 7 Legge federale sui percorsi pedonali ed i sentieri, RS [704](#)

<sup>2</sup> Pali, piloni e altri dispositivi uniti al suolo necessari per impianti di questo tipo devono essere posati al di fuori della sagoma limite della strada in modo da garantire la sicurezza della circolazione e da non ostacolare il deflusso dell'acqua.

<sup>3</sup> Le condotte, i binari e simili devono essere posati dove possibile al di fuori dell'area della carreggiata nella banchina o nel marciapiede. Essi devono sopportare il traffico e non devono compromettere la sicurezza della circolazione. Laddove le condotte attraversano la strada sottoterra, queste devono essere fatte passare per quanto possibile nella struttura del corpo stradale.

<sup>4</sup> Costruzioni ed impianti ai sensi dei capoversi da 1 a 3 necessitano di un'autorizzazione dell'Ufficio tecnico.

### **3. Progettazione, costruzione e manutenzione**

#### **Art. 11** Progetto di esposizione

<sup>1</sup> Il progetto di esposizione si compone dei piani di progetto, del rapporto tecnico, del preventivo, nonché del piano di acquisto dei terreni e della tabella di acquisizione dei diritti.

<sup>2</sup> I piani di progetto e il rapporto tecnico stabiliscono il tipo, le dimensioni, l'ubicazione e la strutturazione tecnico-edilizia della strada incluse tutte le altre costruzioni e tutti gli altri edifici e fissano eventuali linee di arretramento.

<sup>3</sup> Il piano di acquisto dei terreni stabilisce quali fondi vengono utilizzati per la costruzione di strade.

<sup>4</sup> La tabella di acquisizione dei diritti contiene l'elenco degli interessati e dei diritti che devono essere acquisiti.

#### **Art. 12** Corapporti

<sup>1</sup> Nell'ambito di una procedura di corapporto gli uffici cantonali interessati possono esprimersi sul progetto di esposizione entro il termine di esposizione.

<sup>2</sup> In caso di progetti soggetti all'esame dell'impatto sull'ambiente, all'ufficio competente deve essere concesso un termine adeguato per la presa di posizione.

<sup>3</sup> La procedura di corapporto viene svolta sotto la direzione dell'Ufficio tecnico.

#### **Art. 13** Piste ciclabili e marciapiedi, diritto di utilizzo

<sup>1</sup> Per piste ciclabili o marciapiedi realizzati sulla sua sede stradale il Cantone può concedere ai comuni un diritto di utilizzo gratuito per il pubblico.

<sup>2</sup> Il diritto di utilizzo viene concesso quale servitù personale e viene iscritto nel registro fondiario.

**Art. 14** Apertura in inverno

<sup>1</sup> I passi del San Bernardino, dello Spluga, dell'Oberalp, dell'Albula, del Flüela, del Lucomagno, dell'Umbrail e della Forcola di Livigno non vengono tenuti aperti dal Cantone in inverno.

<sup>2</sup> Questi tratti stradali devono essere mantenuti aperti in autunno soltanto fino a quando le condizioni meteorologiche e la sicurezza della circolazione lo consentono e fino a quando l'onere per lo sgombero è ancora sostenibile. Gli stessi presupposti valgono per la riapertura in primavera.

<sup>3</sup> Il Dipartimento decide il tipo di sgombero della neve per le strade cantonali tenute aperte in inverno.

**Art. 15** Posa della segnaletica e demarcazione

<sup>1</sup> Le spese per la posa e la manutenzione della segnaletica e delle demarcazioni al di fuori dell'abitato sono a carico del Cantone.

<sup>2</sup> All'interno dell'abitato le spese vengono sostenute dal Cantone soltanto se la segnaletica e le demarcazioni sono necessarie per la gestione del traffico. In caso contrario le spese per la posa e la manutenzione, in particolare per la segnaletica e le demarcazioni di parcheggi, di impianti pedonali, di fermate dei mezzi pubblici e di zone con limite di velocità massimo di 30 km/h, devono essere sostenute dai comuni.

<sup>3</sup> Per i semafori la ripartizione delle spese tra il Cantone e i comuni avviene sulla base del computo dei vantaggi.

**4. Strada e area confinante****Art. 16** Deflusso dell'acqua, condotte

<sup>1</sup> I proprietari dei fondi situati al di fuori della sede stradale devono tollerare, dietro indennizzo, gli impianti di drenaggio che servono al deflusso e alla condotta dell'acqua di scarico della strada cantonale.

<sup>2</sup> L'acqua di scarico inquinata e quella non inquinata non può essere fatta defluire sulla strada cantonale dai proprietari dei fondi ed edifici confinanti.

**Art. 17** Deposito di neve e di ghiaietto

<sup>1</sup> I proprietari dei fondi confinanti devono tollerare senza diritto ad un indennizzo il deposito di neve ai lati della strada cantonale in seguito al servizio invernale.

<sup>2</sup> Depositi di ghiaietto ai lati della strada cantonale devono essere tollerati dietro indennizzo del danno causato.

<sup>3</sup> La neve ed il ghiaccio dei fondi confinanti e delle rispettive costruzioni ed impianti non possono essere gettati o depositati sulla strada cantonale.

<sup>4</sup> Se un simile deposito è inevitabile, il responsabile deve provvedere immediatamente allo sgombero della strada.

<sup>5</sup> I tetti inclinati verso la strada devono essere muniti di dispositivi idonei ad impedire lo scivolamento della neve e del ghiaccio.

**Art. 18** Selezione di legna e sfruttamento dei boschi

<sup>1</sup> I tagli di legna nell'area di strade cantonali e gli scivoli per la legna sulle strade cantonali possono essere attuati soltanto d'intesa con l'Ufficio tecnico.

<sup>2</sup> I boschi devono essere curati e sfruttati dai loro proprietari in modo da garantire in ogni momento la sicurezza della strada cantonale.

**Art. 19** Distanze per costruzioni ed impianti

<sup>1</sup> Lungo le strade cantonali senza linee di arretramento deve essere rispettata una distanza di 5 m dal bordo della carreggiata per costruzioni ed impianti. In presenza di piste ciclabili e marciapiedi, nonché di aree di fermata dei mezzi pubblici deve essere rispettata una distanza di 3 m dal bordo di questi impianti, almeno però di 5 m dal bordo della carreggiata.

<sup>2</sup> Nella misura in cui la destinazione allo scopo di costruzioni ed impianti necessita di uno spiazzo antistante la strada, deve essere rispettata una distanza di 7 m dal bordo della carreggiata. In presenza di piste ciclabili e marciapiedi, nonché di aree di fermata dei mezzi pubblici deve essere rispettata una distanza di 5 m dal bordo di questi impianti, almeno però di 7 m dal bordo della carreggiata.

<sup>3</sup> La distanza delle parti sporgenti di edifici come sporgenze di tetti, tettoie, scale esterne, bow window, balconi aperti e simili può essere inferiore di al massimo 1,50 m rispetto a quella prevista per costruzioni ed impianti.

<sup>4</sup> La distanza deve ammontare in ogni caso a 2,50 m dal confine della sede stradale.

**Art. 20** Distanza delle linee di arretramento

<sup>1</sup> La distanza delle linee di arretramento dal centro della carreggiata ammonta al di fuori dell'abitato a 15 m.

<sup>2</sup> All'interno dell'abitato la distanza delle linee di arretramento viene fissata a seconda della situazione locale. Essa ammonta al massimo a 15 m.

<sup>3</sup> Le parti di edifici sporgenti come sporgenze di tetti, tettoie, scale esterne, bow window, balconi aperti e simili possono sporgere fino a 1,50 m oltre la linea di arretramento, se si trovano almeno 3 m sopra il marciapiede rispettivamente 4,50 m sopra la carreggiata.

**Art. 21** Distanza delle piante

<sup>1</sup> Per gli alberi e gli arbusti devono essere rispettate le seguenti distanze dal bordo della carreggiata:

- a) alberi ad alto fusto come alberi da bosco, castagni e noci 6 m dal centro del tronco;
- b) alberi da frutto ad alto fusto 4 m dal centro del tronco;

c) alberi nani, siepi, arbusti ornamentali e arbusti da bacche, nonché viti 1 m dalla pianta.

<sup>2</sup> In presenza di piste ciclabili e marciapiedi, nonché di aree di fermata dei mezzi pubblici fanno stato le distanze secondo il capoverso 1 dal bordo di questi impianti.

<sup>3</sup> Lo spazio sopra la carreggiata deve essere tenuto libero da rami sporgenti fino ad un'altezza di 5 m. Piste ciclabili e marciapiedi devono essere tenuti liberi fino ad un'altezza di 3,50 m.

<sup>4</sup> Sono vietate piantagioni che pregiudicano la sicurezza della circolazione.

#### **Art. 22** Distanza di recinzioni

<sup>1</sup> Per recinzioni come recinti, muri senza funzione di sostegno e simili fino ad un'altezza di 90 cm deve essere rispettata all'interno dell'abitato una distanza di 50 cm dal bordo della carreggiata e fuori dall'abitato di 1 m.

<sup>2</sup> Per recinzioni con un'altezza tra i 90 cm ed i 2 m deve essere rispettata una distanza di 1 m dal bordo della carreggiata. Per recinzioni più alte fanno stato le distanze di costruzioni ed impianti secondo l'articolo 19.

<sup>3</sup> In presenza di piste ciclabili e marciapiedi lungo le strade cantonali, nonché di aree di fermata dei mezzi pubblici fanno stato le distanze secondo i capoversi 1 e 2 dal bordo di questi impianti.

<sup>4</sup> Sono vietate recinzioni che pregiudicano la sicurezza della circolazione.

#### **Art. 23** Autorizzazioni d'eccezione, clausola

<sup>1</sup> Le autorizzazioni d'eccezione per costruzioni e impianti all'interno della linea di arretramento o della distanza dalla strada possono essere vincolate ad una clausola sul plusvalore o di eliminazione.

<sup>2</sup> La clausola sul plusvalore svincola il Cantone dall'obbligo di dover versare un indennizzo per le spese aumentanti il valore in caso di futuro acquisto delle costruzioni e degli impianti autorizzati.

<sup>3</sup> La clausola di eliminazione obbliga i proprietari a rimuovere o a spostare a proprie spese e senza diritto ad un indennizzo le costruzioni e gli impianti se in futuro lo richieda un interesse pubblico alla costruzione di una strada.

<sup>4</sup> Le clausole sul plusvalore e di eliminazione possono essere menzionate nel registro fondiario.

## **5. Pubblicità stradale**

#### **Art. 24** Autorizzazione

<sup>1</sup> La pubblicità lungo strade cantonali è soggetta all'obbligo di autorizzazione.

<sup>2</sup> L'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione di pubblicità lungo strade cantonali è l'Ufficio tecnico. Dietro indennizzo, esso può delegare ai comuni la sua competenza concernente l'autorizzazione di cartelli indicanti manifestazioni.

<sup>3</sup> L'Ufficio tecnico dispone la rimozione e l'adeguamento soggetti a spese di pubblicità stradale collocata abusivamente.

<sup>4</sup> L'autorizzazione di indicatori di direzione per aziende e alberghi, nonché di segnali turistici rientra nella sfera di competenza della Polizia cantonale<sup>1)</sup>.

#### **Art. 25** Domande

<sup>1</sup> Le domande per pubblicità stradale devono essere presentate all'Ufficio tecnico con le indicazioni necessarie, in particolare relative al tipo, alla grandezza, all'ubicazione e allo scopo della pubblicità, nonché con la relativa documentazione dei piani.

#### **Art. 26** Motivi di rifiuto

<sup>1</sup> Non è ammessa la pubblicità stradale che compromette la sicurezza della circolazione, che potrebbe essere scambiata con segnali o demarcazioni o il cui aspetto potrebbe ridurre l'effetto di questi ultimi.

<sup>2</sup> A complemento del diritto federale<sup>2)</sup> non sono ammesse in particolare:

- a) pubblicità nell'area di dossi e di passaggi a livello, nonché nell'area di curve senza visuale o di strettoie;
- b) pubblicità apposte a o su ponti;
- c) pubblicità retroflettenti, fluorescenti o luminescenti;
- d) pubblicità che accecano, lampeggiano o che esplicano il loro effetto tramite effetti di luce variabili;
- e) pubblicità in movimento o che vengono proiettate.

#### **Art. 27** Striscioni pubblicitari all'interno dell'abitato

<sup>1</sup> All'interno dell'abitato gli striscioni pubblicitari sopra la strada cantonale possono essere autorizzati, se la pubblicità concerne manifestazioni o eventi di pubblica utilità, culturali o sportivi di interesse almeno regionale, segnatamente fiere, esposizioni e simili.

#### **Art. 28** Pubblicità stradale al di fuori dell'abitato

<sup>1</sup> Le pubblicità lungo strade cantonali al di fuori dell'abitato sono ammesse se:

- a) sono apposte in una zona edificabile oppure al di fuori delle zone edificabili se li sono vincolate all'ubicazione o se vengono apposte in una zona con abitazioni sparse e se
- b) si inseriscono nel paesaggio e nell'ambiente.

---

<sup>1)</sup> Art. 6 cpv. 1 del regolamento esecutivo dell'ordinanza del Gran Consiglio di attuazione della legge federale sulla circolazione stradale, CSC [870.110](#)

<sup>2)</sup> RS [741.21](#)

<sup>2</sup> È generalmente vietata la pubblicità stradale all'interno di paesaggi degni di protezione secondo la legislazione federale e cantonale sulla protezione della natura e del paesaggio.

#### **Art. 29** Distanze per pubblicità

<sup>1</sup> Per pubblicità stradali devono essere rispettate le seguenti distanze dal bordo della carreggiata rispettivamente dal bordo del marciapiede:

- a) all'interno dell'abitato 0,5 m;
- b) al di fuori dell'abitato 2,5 m.

<sup>2</sup> In caso di particolare situazione locale l'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione può fissare distanze maggiori o inferiori.

## **6. Finanziamento stradale**

#### **Art. 30** Sussidi cantionali a) per marciapiedi

<sup>1</sup> Alle spese computabili per la progettazione, l'acquisto dei terreni e la costruzione di marciapiedi, sottopassaggi pedonali e cavalcavia pedonali, nonché di isole pedonali, realizzati dai comuni lungo strade cantonali in base ad un progetto approvato dal Dipartimento, il Cantone può versare i seguenti sussidi:

| <b>Gruppo di capacità finanziaria</b> | <b>strade principali</b> | <b>strade di collegamento</b> |
|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1                                     | 40%                      | 20%                           |
| 2                                     | 45%                      | 25%                           |
| 3                                     | 50%                      | 30%                           |
| 4                                     | 55%                      | 35%                           |
| 5                                     | 60%                      | 40%                           |

<sup>2</sup> Nella determinazione del sussidio per marciapiedi viene considerata una larghezza massima di 2 m. Il diritto al sussidio può essere fatto valere soltanto per un lato della strada. Gli impianti devono servire a sgravare la strada cantonale e trovarsi nelle immediate vicinanze della stessa.

<sup>3</sup> Se prevale l'interesse del Cantone alla realizzazione di un marciapiede, il Governo può aumentare nel singolo caso i sussidi.

<sup>4</sup> Qualora il Cantone costruisca marciapiedi, i comuni devono versargli la loro quota.

**Art. 31**            b) per piste ciclabili

<sup>1</sup> Alle spese computabili per la progettazione, l'acquisto dei terreni e la costruzione di piste ciclabili che corrispondono alle direttive e alle reti stradali cantonali, il Cantone può versare i seguenti sussidi:

| Gruppo di capacità finanziaria |     |
|--------------------------------|-----|
| 1                              | 40% |
| 2                              | 45% |
| 3                              | 50% |
| 4                              | 55% |
| 5                              | 60% |

<sup>2</sup> Alle spese per la posa e la manutenzione della segnaletica di collegamenti per biciclette e rampichini, nonché di percorsi di altri mezzi simili a veicoli che corrispondono alle direttive e alle reti stradali cantonali, il Cantone può versare sussidi pari al 50 per cento.

<sup>3</sup> Se prevale l'interesse del Cantone alla realizzazione rispettivamente alla posa della segnaletica lungo un tratto, il Governo può nel singolo caso aumentare i sussidi.

<sup>4</sup> Qualora il Cantone costruisca l'impianto rispettivamente provveda alla posa della segnaletica, i comuni devono versargli la loro quota.

**Art. 32**            c) per sentieri escursionistici

<sup>1</sup> Alle spese per la posa e la manutenzione della segnaletica di sentieri escursionistici che corrispondono alle direttive e alle reti stradali cantonali, il Cantone può versare sussidi pari al 50 per cento.

<sup>2</sup> Se prevale l'interesse cantonale al potenziamento di un singolo tratto, il Cantone può anche versare sussidi per le spese di progettazione, di acquisto dei terreni e di costruzione. \*

<sup>3</sup> Il servizio specializzato privato per sentieri escursionistici è l'Ente grigionese pro sentieri. I suoi compiti e l'indennizzo vengono regolati dal Governo tramite un accordo di prestazione.

**Art. 33**            d) per aree di fermata

<sup>1</sup> Alle spese computabili per la progettazione, l'acquisto dei terreni e la costruzione di aree di fermata dei mezzi pubblici, realizzate dai comuni lungo strade cantonali in base ad un progetto approvato dal Dipartimento, il Cantone può versare i seguenti sussidi:

| Gruppo di capacità finanziaria | strade principali | strade di collegamento |
|--------------------------------|-------------------|------------------------|
| 1                              | 40%               | 20%                    |
| 2                              | 45%               | 25%                    |
| 3                              | 50%               | 30%                    |
| 4                              | 55%               | 35%                    |
| 5                              | 60%               | 40%                    |

<sup>2</sup> Se le aree di fermata sovvenzionate vengono sottratte alla loro destinazione entro 20 anni, i sussidi cantonali devono essere restituiti.

**Art. 34** e) per condotte di scarico

<sup>1</sup> Alle spese computabili per la progettazione, l'acquisto dei terreni e la costruzione di condotte di scarico, realizzate da comuni o corporazioni e che servono anche al drenaggio stradale, il Cantone può versare sussidi in proporzione alla quantità d'acqua fatta defluire, al massimo però il 20 per cento.

**Art. 35** Contributi dei comuni alla pavimentazione all'interno dell'abitato

<sup>1</sup> Alle spese per la realizzazione e la manutenzione della pavimentazione delle strade cantonali all'interno dell'abitato i comuni devono versare i seguenti contributi:

| Gruppo di capacità finanziaria | strade principali | strade di collegamento |
|--------------------------------|-------------------|------------------------|
| 1                              | 60%               | 70%                    |
| 2                              | 55%               | 65%                    |
| 3                              | 50%               | 60%                    |
| 4                              | 45%               | 55%                    |
| 5                              | 40%               | 50%                    |

<sup>2</sup> Nel calcolo dei contributi vengono considerate le spese per il livellamento, la pavimentazione e la bordatura, nonché le spese per la progettazione e la direzione dei lavori.

<sup>3</sup> ... \*

**Art. 36**           Tasse  
a) per l'utilizzo della strada

<sup>1</sup> Per costruzioni ed impianti che richiedono un utilizzo della strada cantonale vengono rimosse le seguenti tasse:

- a) condutture sotterranee
  - 1. condutture con scavo nella strada fino a 30 cm Ø: tassa base fr. 300.- / al m' 3.-
  - 2. condutture con scavo nella strada fino a 50 cm Ø: tassa base fr. 500.- / al m' 5.-
  - 3. condutture con scavo nella strada oltre 50 cm Ø: tassa base fr. 800.- / al m' 10.-
  - 4. condutture fatte passare nel corpo stradale fino a 50 cm Ø: tassa base fr. 250.- / al m' 2.50
  - 5. condutture fatte passare nel corpo stradale oltre 50 cm Ø: tassa base fr. 400.- / al m' 5.-
  - 6. blocco cavi fino a 4 tubi: tassa base fr. 500.- / al m' 5.-
  - 7. blocco cavi oltre 4 tubi: tassa base fr. 800.- / al m' 10.-
  - 8. pozzi e simili: al pezzo fr. 100.-
  - 9. ancoraggi e chiodature armate: tassa base fr. 500.- / al m' 10.-
- b) condutture elettriche in superficie
  - 1. condutture su pali in legno: tassa base fr. 300.- / al m' 3.-
  - 2. condutture su piloni in cemento armato, in metallo e su tralicci fino a 25 kV: tassa base fr. 400.- / al m' 5.-
  - 3. condutture su piloni in cemento armato, in metallo e su tralicci da 25 kV fino a 132 kV: tassa base fr. 500.- / al m' 10.-
  - 4. tralicci, oltre 132 kV: tassa base fr. 600.- / al m' 15.-
  - 5. pali in legno: al pezzo fr. 100.-
  - 6. piloni in cemento e metallo: al pezzo fr. 500.-
  - 7. piloni a traliccio: al pezzo fr. 800.-
- c) funivie: tassa base fr. 300.- / al m' 10.-
- d) binari: tassa base fr. 500.- / al m' 200.-
- e) recinzioni sulla sede stradale: tassa base fr. 300.- / al m' 30.-
- f) impalcature: tassa base fr. 100.-
  - 1. montanti o traversine: al pezzo fr. 10.-
- g) sottopassaggi e cavalcavia (strade, binari, piste da sci e simili): tassa base fr. 500.- / al m' 100.-

<sup>2</sup> Per tutti gli altri casi di utilizzo delle sedi stradali devono essere rimosse tasse a copertura delle spese.

**Art. 37**           b) per costruzioni, impianti e pubblicità

<sup>1</sup> Per l'evasione e l'autorizzazione di domande per costruzioni ed impianti lungo strade cantonali vengono rimosse le seguenti tasse:

- a) accessi carrabili e pedonali
  - 1. nuovi impianti: da fr. 300.- a 400.-

- 2. adeguamento di impianti esistenti: da fr. 200.– a 300.–
- b) stazioni di benzina
  - 1. nuovi impianti: da fr. 800.– a 1000.–
  - 2. adeguamento di impianti esistenti: da fr. 300.– a 500.–
- c) costruzioni all'interno delle linee di arretramento o delle distanze dalla strada (costruzioni a distanza ridotta)
  - 1. nuove costruzioni ed impianti: da fr. 300.– a 1500.–
  - 2. adeguamento di costruzioni ed impianti esistenti: da fr. 200.– a 1000.–

<sup>2</sup> Per tutte le altre costruzioni e impianti lungo strade cantonali devono essere riscosse tasse a copertura delle spese.

<sup>3</sup> Per l'autorizzazione di pubblicità stradale lungo le strade cantonali viene riscossa per ogni pubblicità una tassa da 50 fino a 5000 franchi. L'importo della tassa dipende dal tipo e dalla grandezza, nonché dallo scopo e dalla durata della pubblicità.

**Art. 38** c) per uso pubblico accresciuto

<sup>1</sup> Per l'utilizzo di strade cantonali che eccede l'uso pubblico vengono riscosse le seguenti tasse:

- a) utilizzo di strade dei passi durante la chiusura invernale
  - 1. tassa base al giorno: fr. 200.–
  - 2. quota per km e giorno durante l'effettivo utilizzo: da fr. 100.– a 200.–
- b) mercati e manifestazioni sportive: da fr. 100.– a 1000.–
- c) allacciamenti alla rete di drenaggio stradale: fr. 300.–
- d) condotti per cavi senza attraversamento della strada: da fr. 300.– a 500.–

<sup>2</sup> Per tutti gli altri utilizzi di strade cantonali che eccedono l'uso pubblico devono essere riscosse tasse a copertura delle spese.

**Art. 39** Rigetto della domanda, condono delle tasse

<sup>1</sup> Se una domanda di autorizzazione non viene accolta, può essere riscossa una tassa amministrativa da 50 fino a 200 franchi.

<sup>2</sup> L'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione può nel singolo caso condonare o ridurre le tasse secondo gli articoli da 36 a 38, se la riscossione intera o parziale delle tasse si rivela inadeguata.

**Art. 40** Elusione dell'obbligo d'autorizzazione

<sup>1</sup>

Per l'autorizzazione a posteriori di costruzioni ed impianti realizzati eludendo o non osservando l'obbligo di autorizzazione, le persone inadempienti devono pagare la tassa ordinaria e le spese supplementari risultanti.

## 7. Disposizioni finali

### Art. 41 Esecuzione

<sup>1</sup> L'esecuzione della legge stradale, dell'ordinanza stradale e degli altri atti esecutivi compete:

- a) agli organi del Cantone incaricati della vigilanza e della progettazione, nonché della costruzione e della manutenzione delle strade cantonali;
- b) agli organi della Polizia cantonale e dell'Ufficio della circolazione incaricati della vigilanza e della sicurezza della circolazione stradale;
- c) agli organi competenti dei comuni.

<sup>2</sup> Laddove il diritto cantonale non dichiara espressamente competente un altro organo, l'esecuzione compete all'Ufficio tecnico.

### Art. 42 Abrogazione del diritto previgente

<sup>1</sup> Con l'emanazione della presente ordinanza sono abrogate:

- a) le disposizioni di attuazione della legge stradale del 16 dicembre 1985;
- b) l'ordinanza sulle tasse della legge stradale del 23 dicembre 1985;
- c) il decreto governativo del 29 novembre 1999 sulle strade cantonali aperte al traffico automobilistico durante l'inverno;
- d) l'ordinanza sulla pubblicità stradale del 5 maggio 1980;
- e) le direttive del Governo del 24 settembre 1990 relative alla regolamentazione provvisoria dell'introduzione della legge federale sui percorsi pedonali e i sentieri nel Cantone dei Grigioni.

### Art. 43 Entrata in vigore

<sup>1</sup> La presente ordinanza entra in vigore contemporaneamente alla legge stradale del Cantone dei Grigioni<sup>1)</sup>.

<sup>2</sup> Fanno eccezione gli articoli 26, 28 e 29, che entrano in vigore<sup>2)</sup> il 1° marzo 2006.

---

<sup>1)</sup> 1° gennaio 2006

<sup>2)</sup> Queste disposizioni entrano in vigore contemporaneamente alle prescrizioni dell'ordinanza sulla segnaletica stradale (RS [741.21](#)) modificate il 17 agosto 2005

**Tabella modifiche - Secondo decisione**

| Decisione  | Entrata in vigore | Elemento       | Cambiamento    | Rimando AGS |
|------------|-------------------|----------------|----------------|-------------|
| 20.12.2005 | 01.01.2006        | atto normativo | prima versione | -           |
| 27.11.2007 | 01.01.2008        | Art. 1 cpv. 1  | modifica       | -           |
| 27.11.2007 | 01.01.2008        | Art. 1 cpv. 2  | modifica       | -           |
| 27.11.2007 | 01.01.2008        | Art. 35 cpv. 3 | abrogazione    | -           |
| 28.10.2008 | 01.01.2009        | Art. 32 cpv. 2 | modifica       | -           |

## Tabella modifiche - Secondo articolo

| Elemento       | Decisione  | Entrata in vigore | Cambiamento    | Rimando AGS |
|----------------|------------|-------------------|----------------|-------------|
| atto normativo | 20.12.2005 | 01.01.2006        | prima versione | -           |
| Art. 1 cpv. 1  | 27.11.2007 | 01.01.2008        | modifica       | -           |
| Art. 1 cpv. 2  | 27.11.2007 | 01.01.2008        | modifica       | -           |
| Art. 32 cpv. 2 | 28.10.2008 | 01.01.2009        | modifica       | -           |
| Art. 35 cpv. 3 | 27.11.2007 | 01.01.2008        | abrogazione    | -           |